



## **UNIONE COMUNALE DEI COLLI**

**Albano Sant'Alessandro - Bagnatica - Brusaporto - Gorlago - Cenate Sopra  
Cenate Sotto - San Paolo d'Argon - Torre de' Roveri**  
Via Tonale, 100 - 24061 Albano Sant'Alessandro - (BG)  
Email [Info@poliziadeicolli.it](mailto:Info@poliziadeicolli.it) Tel. 035/3848202 - Fax 035/3848220



# **REGOLAMENTO PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI**

Allegato alla Deliberazione di Assemblea  
n. 4 dell'08.04.2013

# INDICE GENERALE

## **CAPO I**

### **DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Principi generali

## **CAPO II**

### **SALE GIOCHI**

Art. 4 - Sale giochi ed adempimenti amministrativi

Art. 5 - Requisiti dei locali

Art. 6 - Sale giochi e svolgimento dell'attività contenenti apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 a) e 6b)

Art. 7 – Orari di apertura

Art. 8 - Provvedimenti repressivi

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazioni

## Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- DPR 160/2010 : il *“Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”*;
- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc...
- P.G.T.: il Piano di Governo del Territorio comunale - legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
- APPARECCHI IDONEI PER IL GIOCO LECITO: si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito, ai sensi dell'art. 110 Tulp, commi 6 a) e b):

6 a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali ;

6 b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti, a norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, dell'art. 86 e art. 88 del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di attuazione,
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, le forme di intrattenimento:
  - a) non esercitate in forma di impresa;
  - b) esercitate su area pubblica;
  - c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
  - d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 e dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

## **Art. 3 - Principi generali**

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
  - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
  - b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
  - c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
2. Le attività di cui al presente Regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
  - a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
  - b) del decoro artistico ed architettonico del paese;
  - c) del rispetto dei requisiti urbanistici degli immobili, anche in termini di accessibilità veicolare e pedonale;
  - d) della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle presenti disposizioni, dal DPR 160/2010 e dal Regolamento dell'Unione di organizzazione dello Sportello Unico.
5. Nel presente Regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

## **Art. 4 -Sale giochi ed adempimenti amministrativi**

1. Nel caso di attività di cui all'art 86 T.U.L.P.S. l'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, a segnalazione (S.C.I.A.) da presentare al S.U.A.P. dell'Unione Comunale dei Colli
2. La domanda deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa da parte del titolare e degli eventuali soci;
- e) planimetria in scala adeguata da cui si possa evincere la sussistenza dei criteri di sorvegliabilità;
- f) dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni sulla destinazione d'uso e sorvegliabilità degli edifici, nonché dei locali regolamenti di polizia urbana ed annonaria;
- g) autocertificazione attestante l'osservanza delle condizioni particolari previste dall'art. 110 del t.u.l.p.s. e della vigente normativa in materia di installazione ed utilizzo di giochi leciti;
- h) valutazione previsionale di impatto acustico (se prevista) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- i) dichiarazione di nomina del rappresentante (nel caso previsto);
- j) solo per le attività di cui al successivo art. 6 planimetria in scala adeguata idonea ad individuare la distanza dai luoghi sensibili di cui al successivo art. 6;

3. Il sub-ingresso senza modifiche e' soggetto a segnalazione (S.C.I.A.) da presentarsi al S.U.A.P., nella quale l'interessato dichiara:

- a. il possesso dei requisiti morali;
- b. che non sono state variate le condizioni di esercizio dell'attività svolta nel rispetto della vigente normativa.

Dovrà essere allegata copia della documentazione attestante l'effettivo trasferimento

4. La cessazione dell'attività è soggetta a segnalazione (S.C.I.A.)

### **Art. 5 -Requisiti dei locali**

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso compatibile in base al vigente P.G.T.;
- b) dotazione parcheggi conforme al Piano dei Servizi del P.G.T.;
- c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici ed al requisito di accessibilità alla normativa abbattimento barriere architettoniche a partire dalla via pubblica;
- d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;
- e) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con specifico provvedimento motivato tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete pubblica;
- f) solo per le attività di cui al successivo art.6 distanza da luoghi e da attrezzature indicate nello stesso articolo.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, con specifico provvedimento motivato si potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;

- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti, con provvedimento motivato, anche mediante le forme di accordi procedurali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

#### **Art. 6 -Sale giochi e svolgimento dell'attività contenenti apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 a) e 6b)**

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti, contenenti gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 a) e 6b) la cui attività è svolta in modo non accessorio, sono autorizzabili alle condizioni di seguito indicate:

- non rientrano nelle zone urbanistiche escluse dal P.G.T. , nei centri storici o nel perimetro degli ambiti (o nuclei) di antica formazione;
- sono distanti almeno 300 metri lineari dalla sede comunale, asili nido, scuole di ogni ordine e grado, ambulatori medici, biblioteche, centri sociali e culturali, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, attrezzature pubbliche, area mercato, luoghi destinati al culto, oratori, parchi e verde pubblico attrezzato, centri sportivi ed altre aree per lo sport ed il tempo libero, nonché altri spazi e locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali.

#### **Art. 7 – Orari di apertura**

1. L'accesso alle attività non è consentito ai minorenni secondo quanto previsto nel TULPS e nella tabella dei giochi proibiti.

2. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito all'interno della seguente fascia oraria massima:

- a) di norma dalle ore 10,00 alle ore 2,00;
- b) in orario ridotto, sulla base di specifico provvedimento motivato, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.

3. Inoltre, considerato che:

- le attività di cui all'art. 110 comma 6 a) e 6b) richiamate all'art 7 comma 5 della L. 189/2012 possono generare dipendenza patologica alle categoria socialmente deboli;
- le sale giochi rientrano nella categoria di pubblici servizi e che pertanto sono escluse dal regime di liberalizzazione degli esercizi commerciali e di somministrazione;
- in virtù di tale principio le sale giochi del presente articolo possono essere regolamentate dalle Amministrazioni mediante l'esercizio del potere previsto dall'art 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000;

l'orario massimo di apertura delle sale giochi contenenti apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 a) e 6b), ovvero di quella parte di dette sale contenti gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 a) e 6 b), è stabilito all'interno della seguente fascia oraria massima:

- di regola dalle ore 10,00 alle ore 22,00;

- in orario ridotto, sulla base di specifico provvedimento motivato, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.

### **Art. 8 -Provvedimenti repressivi**

- a. nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b. qualora i locali non posseggano più i-requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti ed al requisito di accessibilità alla normativa abbattimento barriere architettoniche.
  - b.1 Nel caso di attività di cui all'art 86 il S.U.A.P. assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali dando atto che, in caso di mancato adeguamento, si provvederà a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo con contestuale emissione di ordinanza di cessazione dell'attività e di chiusura dei locali
  - b.2 nel caso di attività ex art. 88 del T.U.L.P.S. il S.U.A.P. provvederà a comunicare alla Questura le difformità riscontrate;
- c. per reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
- d. per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;

L'attività è sospesa:

- a. nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
- b. negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c. con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

### **Art. 9 -Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

### **Art. 10 -Disposizioni transitorie e finali**

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 160/2010 e nel Regolamento Comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive.

### **Art. 11 -Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogata ogni altra norma comunale precedentemente approvata.